

CIRCOLARE 2 febbraio 1999, n. 268.

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 - Sanzioni amministrative conseguenti ad accertamenti effettuati da guardie giurate e guardie volontarie.

*Alle Associazioni venatorie
Alle Associazioni ambientaliste
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
dell'agricoltura italiana
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
Alle Associazioni degli allevatori di selvaggina
All'Associazione regionale allevatori
Alle Ripartizioni faunistico-venatorie
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Alla Direzione foreste
Ai Comuni dell'Isola*

La presente circolare, resa necessaria a seguito delle modifiche apportate con la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 alla legge regionale n. 33/97 ed a seguito di un più attento esame di alcune questioni, sostituisce la circolare n. 252 del 18 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 2 maggio 1998.

I. Accertamenti effettuati da guardie giurate

1. La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche recate dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, nell'affidare la vigilanza venatoria ai soggetti già titolati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed agli operatori elencati nel secondo comma dell'art. 44, mantiene fermo e valido nella Regione siciliana il sistema di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria delineato dall'art. 27 della legge n. 157/92 attraverso il richiamo del comma 1 dell'art. 44, e dagli artt. 28 e 29 della legge n. 157/92 cui si rinvia per effetto dell'art. 49 della legge regionale n. 33/97.

La citata legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 pone infatti una netta differenziazione fra i compiti ed i poteri per i soggetti che già rivestono la funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per espressa disposizione di legge o per attribuzione della medesima legge n. 157/92 (art. 27, comma 1, lettera a), ed i poteri e compiti assegnati ai soggetti cui non compete la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

A tali soggetti che assumono la qualifica di guardia giurata, non implicante di per sé funzioni di polizia giudiziaria o che rivestono la qualifica di guardia privata riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, spettano i poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Pertanto, le guardie giurate e le guardie private riconosciute, non possedendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, qualora accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio, potranno redigere ai sensi dell'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apposito verbale nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore; tale verbale dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente o al privato da cui dipendono ed al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della provincia in cui è stata accertata la violazione.

Poiché il potere di contestazione compete agli operatori che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'ipotesi sopra cennata, non avendo le guardie giurate e le guardie particolari la qualifica di agente di polizia giudiziaria, non potranno procedere alla contestazione del verbale, per cui ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1982, n. 689, dovrà procedersi, da parte del dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria, alla notifica al trasgressore degli estremi della violazione unitamente al processo dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate sulla base del verbale redatto dalle guardie giurate e dalle guardie particolari, naturalmente nei termini di legge.

La legge regionale n. 33/97, come modificata dalla legge regionale n. 15/98 - a far data dall'1 settembre 1998 - individua nella Ripartizione faunistico-venatoria l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, e, nel caso in cui nel verbale si riferisca di fatto delittuoso, alla redazione del rapporto alla competente autorità giudiziaria. In dipendenza alle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Ripartizioni faunistico-venatorie, autorità amministrativa competente in sede provinciale è il dirigente preposto al coordinamento di detto ufficio.

Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria, ricevuto il verbale provvederà, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla notifica al trasgressore e curerà tutte le ulteriori incombenze.

A titolo esemplificativo, ed al fine di uniformare la procedura, si allega schema di verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; schema di lettera di notifica e del prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni.

Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ove non abbiano già provveduto, trasmetteranno al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria i verbali redatti dalle guardie giurate e dalle guardie particolari nell'arco temporale dal 2 settembre 1997 al 31 agosto 1998, unitamente ai verbali per i quali, alla data dell'1 settembre 1998, non è stata effettuata la notifica al trasgressore.

II. Vigilanza venatoria volontaria

La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, introduce importanti novità anche in materia di vigilanza venatoria volontaria.

1. Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 44, comma 1°, della legge regionale n. 33/97, la vigilanza venatoria volontaria è esercitata in Sicilia secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le integrazioni previste nei commi successivi del medesimo art. 44. Soggetti abilitati all'esercizio della vigilanza volontaria sull'applicazione della legge regionale n. 33/97 sono, pertanto, da individuare in quelli previsti dalla legge n. 157/92, integrati dalle figure previste dalla legge regionale n. 33/97. Sicché alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S., ed alle guardie zoofile volontarie, che prestano servizio presso l'E.N.P.A. ed esercitano la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di caccia a norma dell'art. 37, comma 3°, della legge n. 157/92, si aggiungono le guardie volontarie delle as-

sociazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale.

2. Poiché anche gli agenti volontari ricoprono solo la qualifica di guardia giurata, anche a questa categoria di operatori competono soltanto i poteri di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Pertanto, le guardie venatorie volontarie, nell'esercizio dell'attività di vigilanza volontaria, qualora accertino, anche a seguito di denunce, violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio, provvederanno a redigere il verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge n. 157/92, nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore; tale verbale dovrà essere immediatamente trasmesso all'associazione da cui dipendono funzionalmente ed al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della provincia in cui è stata accertata la violazione. Anche nell'ipotesi sopra censata, non avendo le guardie venatorie volontarie la qualifica di agente di polizia giudiziaria, non potranno procedere alla contestazione, per cui ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dovrà procedersi da parte del dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria alla notifica, nei termini di legge, al trasgressore, degli estremi della violazione unitamente al prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate sulla base del verbale redatto dalle guardie venatorie volontarie ed a tutta l'ulteriore procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste trasmetteranno, ove non lo abbiano già fatto, i verbali redatti dalle guardie volontarie per i quali non è stata fatta la notifica al trasgressore.

3. Altra sostanziale novità in materia viene introdotta dalla legge regionale n. 33/97 con l'art. 8, comma 2°, lett. h), come modificato dall'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, ed art. 8, comma 3°, laddove viene previsto che l'attività di vigilanza venatoria volontaria delle associazioni venatorie ed ambientaliste viene coordinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Da quanto chiaramente disposto dal citato art. 8 deriva che l'attività di vigilanza esplicata dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste, oltre al numero dei servizi che l'associazione intende svolgere, deve prevedere anche un certo numero di servizi per esigenze particolari svolti nelle forme di servizio congiunto (almeno 1 + 1), espressamente coordinati dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria, mediante predisposizione di un programma o approvazione di una programmazione predisposta dalle associazioni interessate o altra idonea forma di coordinamento, su cui si esprime il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.

Si richiama l'attenzione delle associazioni venatorie ed ambientaliste su questo innovativo aspetto del servizio di vigilanza venatoria volontaria, che secondo la legge regionale n. 33/97 deve essere chiaramente improntato allo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento dell'interesse comune della tutela ambientale nel senso più ampio del termine.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie avranno cura di verificare, altresì, che l'attività di vigilanza venatoria volontaria non venga a sovrapporsi nelle medesime località e nei medesimi orari, stimolando la faticosa e serena collaborazione tra le associazioni venatorie ed ambientaliste.

Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica, si allegano schemi di verbale di cui all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per i servizi di istituto ed i servizi in forma congiunta.

Si richiama l'attenzione sulla prescrizione del comma 4° del più volte citato art. 44 della legge regionale n. 33/97 che vieta agli agenti volontari l'attività venatoria durante l'esercizio delle funzioni e che impone per i trasgressori la revoca definitiva e permanente delle funzioni.

4. Tutti gli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria e tutte le guardie venatorie volontarie già in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/97 (2 settembre 1997), una volta che sia trascorso il periodo di due anni dalla citata data devono essere muniti dell'attestato di idoneità rilasciato dallo scrivente, allo scopo di ottenere o avere rinnovata la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S.

Anche gli aspiranti alla qualifica di guardia giurata volontaria per la vigilanza antincendio e/o di guardia pesca sulle acque interne e le guardie già in possesso della qualifica sopra detta, sempreché appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste che abbiano adeguato il loro statuto a tale scopo, devono ottenere l'attestato di idoneità secondo le modalità del citato art. 43 della legge regionale n. 33/97.

L'attestato si consegue a seguito di accertamento dell'idoneità alla qualifica, effettuato dalla commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, appositamente integrata (art. 43, comma 3°, legge regionale n. 33/97), che può procedere al detto accertamento solo se il candidato ha frequentato un corso di preparazione e di aggiornamento autorizzato dalla Ripartizione faunistico-venatoria. In proposito si evidenzia che la legge regionale n. 33/97 riserva alle sole associazioni (venatorie, agricole, ambientaliste) presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio la possibilità di organizzare i corsi, obbligatori per ottenere l'attestato di idoneità per il conseguimento o il rinnovo della qualifica di guardia volontaria.

Con decreto n. 2557 del 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 26 settembre 1998, sono state stabilite le modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica.

5. Per quanto concerne la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97, sarà cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie organizzare corsi di aggiornamento di breve durata (massimo 12 ore di lezioni per non più di dieci partecipanti per volta) su specifici e circoscritti argomenti di rilevante importanza in materia di tutela della fauna.

Le spese dovute per l'acquisto di attrezzature didattiche, materiale di consumo e materiale illustrativo da consegnare in dotazione ai partecipanti, per l'assicurazione della Ripartizione faunistico-venatoria organizzatrice del corso per la responsabilità civile nei confronti dei terzi partecipanti, nonché per il personale docente, se non dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria, graveranno sul capitolo 16271 del bilancio di spesa della Regione siciliana.

Riguardo alle docenze ed al rimborso per le eventuali trasferte dei docenti si farà riferimento ai massimali previsti dalle disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: CUFFARO

Allegato 1 A

Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n. a carico del sig. il nato a e residente a via n. munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciato da di in data L'anno il giorno del mese di alle ore i sottoscritt. guardi. giurat.

| | | | |
|----------------|-------------------------|----|-----|
| cognome e nome | decreto del prefetto di | n. | del |
| cognome e nome | decreto del prefetto di | n. | del |

trovandosi in servizio di vigilanza nella contrada in territorio del comune di ha rilevato quanto segue: che la persona in oggetto

ed era in possesso:

il predetto, identificato mediante ha dichiarato

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione: — dell'art. della legge 11 febbraio 1992, n. 157; — dell'art. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; ha redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una viene trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria di una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Firma | I. verbalizzant. |
| per avvenuta consegna | |

Allegato 1 B

Associazione ambientalista

Servizio di vigilanza
venatoria volontaria coordinata
dalla R.F.V. di
Prov. n. del

Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n. a carico del sig. il nato a e residente a via n. munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciato da di in data L'anno il giorno del mese di alle ore noi sottoscritte guardie venatorie volontarie:

| | | | | |
|----------------|--------------|-------------------------|----|-----|
| cognome e nome | associazione | decreto del prefetto di | n. | del |
| cognome e nome | associazione | decreto del prefetto di | n. | del |

trovandosi in servizio congiunto di vigilanza volontaria nella contrada in territorio del comune di abbiamo rilevato quanto segue: che la persona in oggetto

ed era in possesso:

il predetto, identificato mediante ha dichiarato

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione: — dell'art. della legge 11 febbraio 1992, n. 157; — dell'art. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi in quadruplica copia di cui una viene trasmessa Ripartizione faunistico-venatoria di due da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Firma | I. verbalizzant. |
| per avvenuta consegna | |

Allegato 1 C

Associazione

Servizio di vigilanza
venatoria volontaria

Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n. a carico del sig. il nato a e residente a via n. munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciato da di in data L'anno il giorno del mese di alle ore i sottoscritt. guardi. venatori. volontari.

| | | | | |
|----------------|--------------|-------------------------|----|-----|
| cognome e nome | associazione | decreto del prefetto di | n. | del |
| cognome e nome | associazione | decreto del prefetto di | n. | del |

trovandosi in servizio di vigilanza volontaria nella contrada in territorio del comune di ha rilevato quanto segue: che la persona in oggetto

ed era in possesso:

il predetto, identificato mediante ha dichiarato

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione: — dell'art. della legge 11 febbraio 1992, n. 157; — dell'art. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

ha redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una viene trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria di una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Firma | I. verbalizzant. |
| per avvenuta consegna | |

